

L'Aquila, metropolitana: il Tar respinge il ricorso della C.G.R.T., il Comune si salva dal dissesto finanziario

Maria Cattini | 20/03/2015 | Panorama

E' una 'bomba' la decisione del Tar Abruzzo sulla metropolitana di superficie dell'Aquila da circa 30 milioni di euro varata oltre 15 anni fa e mai ultimata. **E' stato respinto il ricorso presentato da Costruzione Gestione Reti Tranviarie - C.G.R.T. Srl contro il Comune dell'Aquila**, per l'annullamento della commessa avvenuta nel gennaio 2009 in seguito a un verdetto della Corte di giustizia europea. Finisce quindi l'incubo, per il Sindaco Massimo Cialente e l'amministrazione comunale tutta, di un maxi-risarcimento di 28 milioni che avrebbe portato l'Ente al dissesto finanziario.

Per il Tar bene ha fatto il Comune ad esercitare **il potere di annullamento d'ufficio della commessa** richiamando il principio dell'esborso di denaro pubblico, non determinato soltanto dalla violazione del diritto comunitario, ma anche dalla conservazione di un rapporto che avrebbe comportato continui ed indebiti pagamenti, a carico delle finanze pubbliche, in favore della concessionaria.

L'annullamento d'ufficio disposto dal Comune porta all'assenza del necessario requisito dell'"ingiustizia del danno" e viene quindi respinta, dal Tribunale amministrativo, anche la richiesta di risarcimento e di indennizzo. Restano comunque aperte le questioni relative alle prestazioni rese dalla società C.G.R.T. nel periodo di affidamento, prima dell'annullamento dell'aggiudicazione, ma sono ora di pertinenza del giudice ordinario.

Alla base quindi della decisione sul potere di annullamento il fatto che si trattasse di una gara con il meccanismo del *project financing* per una concessione di lavori pubblici e il ritardo nell'esecuzione dei lavori da parte della concessionaria, con conseguente lievitazione degli oneri per l'Amministrazione. Inoltre ha pesato l'impossibilità concreta di realizzare alcune parti del tracciato della linea tranviaria a causa dei pareri negativi del Ministero per i beni e le attività culturali, sia la volontà della concessionaria di non proseguire i lavori e il mancato pagamento della fornitura di treni da parte della concessionaria.

Laquilablog, 20 marzo 2015